



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

ORDINANZA N. 04/2013

Argomento: Canaletta l'ingresso ed uscita dalle banchine portuali di Isole Tremiti delle unità navali che effettuano il servizio di continuità territoriale superiori a 500 tonnellate di stazza lorda.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTA la Legge 10 dicembre 1977, n. 1085 che ha ratificato il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG);
- VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);
- VISTO il Decreto Interministeriale 14 luglio 1989, con il quale veniva istituita la riserva marina delle Isole Tremiti;
- VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle Aree Protette);
- VISTE le Ordinanze n. 31/07 e 03/10 rispettivamente datate 8 agosto 2007 e 24 febbraio 2010 della Capitaneria di porto di Termoli, con le quali venivano individuati i punti di ancoraggio presso le Isole Tremiti.
- VISTA l'Ordinanza n. 13/10 datata 15 aprile 2010 della Capitaneria di porto di Termoli, con la quale venivano indicate le velocità massime consentite durante la navigazione presso le Isole Tremiti nei tratti maggiormente frequentati, mitigando il moto ondoso generato dalle stesse unità navali;
- VISTO il Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 dal titolo "disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO il Dispaccio prot. n. 28629 del 27 marzo 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante "Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012";
- VISTI gli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di porto di Termoli il 3 aprile 2012;
- TENUTO conto del parere espresso, con nota n. 1833 del 23 aprile 2012, dall'Ente Parco Nazionale del Gargano in qualità di Ente gestore della riserva marina delle Isole Tremiti in merito alla questione;
- VISTO il foglio n. 01.01.08/1349 del 16 gennaio 2013 della Direzione Marittima di Pescara;
- RITENUTO che, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012, nella fascia di mare che si estende per 2 miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, fatti salvi gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti dei parchi e delle aree protette nazionali;
- CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità territoriale con l'arcipelago delle Isole Tremiti e di adeguare, a seguito delle intervenute nuove disposizioni, la disciplina della navigazione intorno alle Isole Tremiti e nelle fasi di arrivo e partenza delle stesse;
- CONSIDERATO peraltro, che il collegamento di linea tra le Isole Tremiti ed il porto di Termoli è assicurato in maniera continuativa dalla stessa unità navale, sulla quale si avvicendano in modo costante gli stessi comandanti;
- VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 63 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza regola la navigazione nei pressi delle Isole Tremiti nonché l'ingresso e l'uscita dalle banchine d'ormeggio delle unità navali superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, difatti

ORDINA

Articolo 1

(navigazione in prossimità delle Isole Tremiti)

Con decorrenza immediata é vietato a tutte le altre unità navali superiori a 500 tonnellate di stazza lorda navigare, sostare o ancorarsi ad una distanza inferiore a 2 (due) miglia dal limite perimetrale esterno, nonché all'interno della riserva marina delle Isole Tremiti, come evidenziato nell'allegato stralcio cartografico {Allegato A}.

Articolo 2

(esonero)

Sana esonerate dalla suddetta interdizione le unità navali che effettuano il servizio di continuità territoriale per il trasporto di merci e passeggeri nonché il rifornimento di acqua alle stesse isole. Eventuali ulteriori deroghe alla presente ordinanza saranno di volta in volta autorizzate da questa Autorità Marittima.

Articolo 3

(ingresso ed uscita dalle banchine portuali delle Isole Tremiti)

Le unità navali di cui all'art. 2 intenzionate a raggiungere le banchine d'ormeggio avverso in uscita dalle stesse dovranno percorrere le zone di mare individuate con limiti di intrattenimento del traffico - meglio evidenziate nell'allegato stralcio cartografico (Allegato B) -, secondo le direzioni consigliate (mantenendo la dritta in entrata ed uscita).

Articolo 4

(modifiche ordinanze ed ulteriori disposizioni)

- a) L'art 3 comma 1 dell'Ordinanza 13/10 del 15 aprile 2010 è abrogato.
- b) Le zone di ancoraggio "D3" ed "N1" di cui alle Ordinanze n. 31/07 e 03/10 in preambolo citate sono eliminate.
- c) Le restanti zone di ancoraggio di cui alle Ordinanze 31/07 e 03/10 in preambolo citate sono destinate a navi inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda.
- d) Le navi adibite al servizio di continuità territoriale con le Isole Tremiti superiori a 500 tonnellate di stazza lorda potranno usufruire, per la sosta, di accosto preferenziale presso la banchina di San Nicola.
- e) Eventuali deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza potranno essere accordate dalla Capitaneria di porto di Termoli in relazione a particolari condizioni meteo-marine in atto.

Articolo 5

(punitivo)

I contravventori delle norme contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

(pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

Termoli, li 04 febbraio 2013

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Claudio MANGANIELLO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

ALLA

MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE

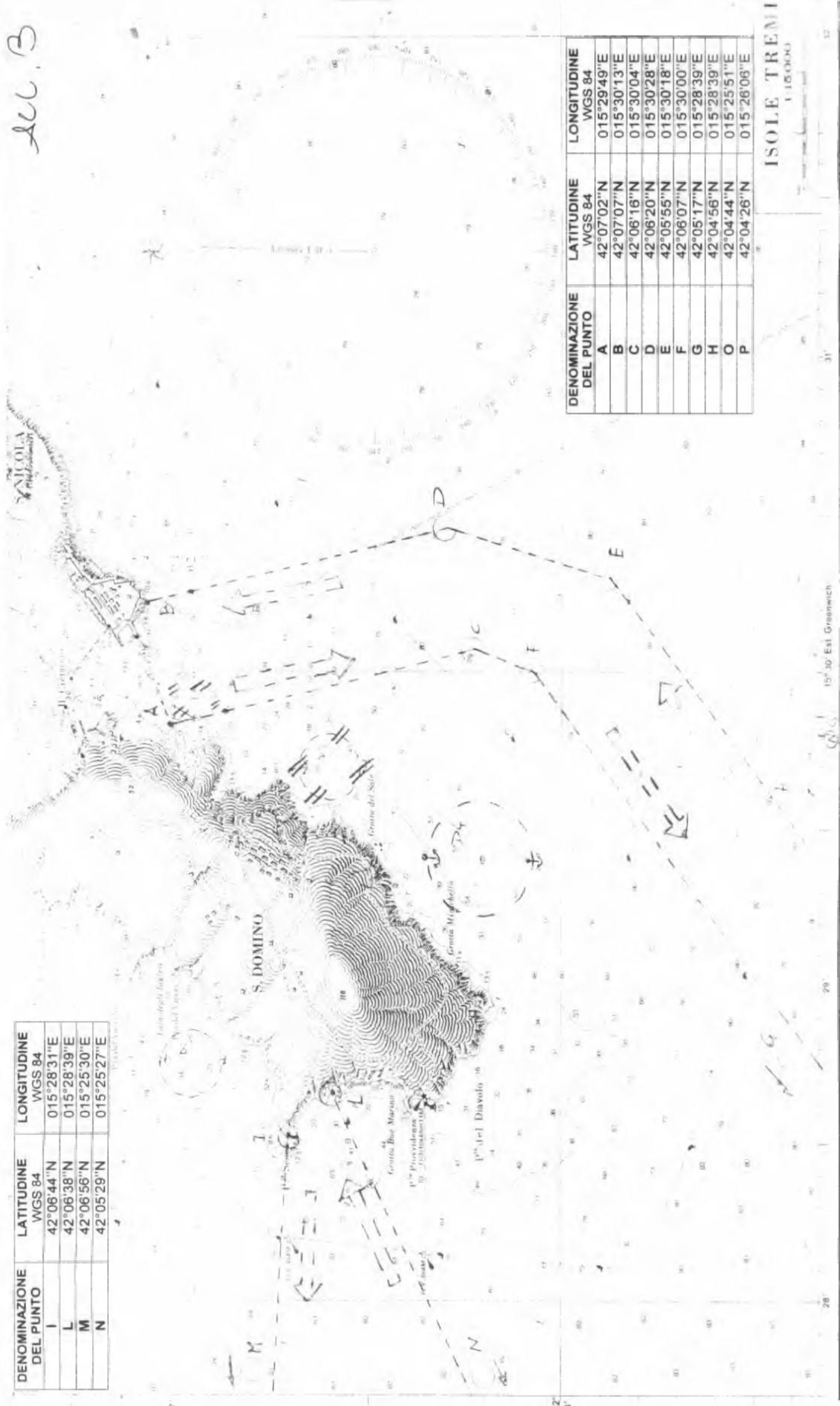
32



a) NAVIGAZIONE, DOSSA E ANCORAGGIO
VIETATI A UNITA' NAVALI SUPERIORI
A 500 CANNULLATE DI STAZIA I NONI

ALL. B

DENOMINAZIONE DEL PUNTO	LATITUDINE WGS 84	LONGITUDINE WGS 84
I	42°06'44"N	015°28'31"E
L	42°06'38"N	015°28'39"E
M	42°06'56"N	015°25'30"E
N	42°05'29"N	015°25'27"E



DENOMINAZIONE DEL PUNTO	LATITUDINE WGS 84	LONGITUDINE WGS 84
A	42°07'02"N	015°29'49"E
B	42°07'07"N	015°30'13"E
C	42°06'18"N	015°30'04"E
D	42°06'20"N	015°30'28"E
E	42°05'55"N	015°30'18"E
F	42°06'07"N	015°30'00"E
G	42°05'17"N	015°28'39"E
H	42°04'56"N	015°28'39"E
O	42°04'44"N	015°25'51"E
P	42°04'26"N	015°26'06"E

ISOLE TREMI
V. 150000